10589/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

RISARCIMENTO DANNI

Ud. 02/02/2022 - CC

R.G.N. 14301/2021

Cron 10589

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 14301/2021 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo studio dell'avv.to (omissis), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis) S.P.A., elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avv.to (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

- controricorrente -

contro

PROVINCIA DI SIENA;

- intimata -

1252/22

avverso la sentenza n. 2133/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, depositata il 19/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI;

Rilevato che,

con sentenza resa in data 19/11/2020 (n. 2133/2020), la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla (omissis) s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta da (omissis) per la condanna della (omissis) (omissis) s.p.a. (quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, dal (omissis) attribuito all'asserita responsabilità di un automobilista rimasto ignoto, essendosi dileguato immediatamente dopo il fatto;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il (omissis) non avesse fornito alcuna adeguata prova circa l'effettiva verificazione del fatto dannoso dedotto in giudizio secondo le modalità dallo stesso descritte, con la conseguente mancata dimostrazione dei presupposti per il conseguimento dell'indennità rivendicata nei confronti della compagnia convenuta;

avverso la sentenza d'appello, (omissis) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;

la (omissis) s.p.a. resiste con controricorso;

la Provincia di Siena (già convenuta in giudizio dal (omissis), con successiva cessazione della materia del contendere) non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.;

considerato che,

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale basato la propria decisione sul ricorso di taluni presupposti di fatto di carattere meramente congetturale, asse-

ritamente idonei, secondo l'illogica argomentazione elaborata dal giudice d'appello, a giustificare la riconosciuta inattendibilità della testimonianza resa dalla teste (omissis), che il (omissis) aveva indicato come condotta sul proprio motociclo al momento dell'incidente;

il motivo è manifestamente infondato;

al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del *decisum*;

infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (*ex plurimis*, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01);

ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d'appello dato conto, in termini lineari e

logicamente coerenti, dell'insieme degli elementi di valutazione di natura critica (la tardiva emersione del nominativo della (omissis) come testimone del sinistro, rispetto all'epoca di verificazione del fatto; la natura e l'entità dell'incidente; le prevedibili conseguenze che un simile fatto avrebbe dovuto causare, e non causò, a carico della testimone; le complessive condizioni del (omissis) immediatamente dopo il fatto, di per sé tali da consentirne autonomamente l'attivazione dei soccorsi) idonei, nella loro congiunta valutazione, a dar conto dell'effettiva e irriducibile incertezza della circostanza consistente nell'effettiva presenza della teste (omissis) sul luogo del sinistro al momento di verificazione dell'incidente; e tanto, sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l'*iter* argomentativo al riguardo compendiato dal giudice *a quo* sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, o del procedimento, per omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado, per avere la corte territoriale trascurato di valorizzare la compatibilità, riconosciuta dall'ausiliario, tra la descrizione del sinistro offerta dai testimoni e lo stato dei luoghi dove ebbe a verificarsi l'incidente, anche al fine di riconoscere l'attendibilità della teste (omissis), unica presente al momento del fatto;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come alla censura in esame (costruita nei termini dell'omesso esame, da parte del giudice *a quo*, delle risultanze e dei contenuti della consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio) trovi applicazione il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla

formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti";

secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice *a quo*, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01);

dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l'odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo ai contenuti della consulenza tecnica d'ufficio, che, viceversa, il giudice *a quo* risulta aver elaborato

in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede, e senza che l'odierno ricorrente abbia in qualche modo argomentato, in modo convincente o adeguato, l'effettiva idoneità della denunciata omissione a incidere in termini effettivamente e concretamente decisivi sull'esito della controversia;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare il carattere incontestato della circostanza costituita dalla presenza della testimone (omissis) sul luogo del fatto al momento del sinistro;

il motivo è inammissibile;

al riguardo, osserva il Collegio come (fermo l'assorbente rilievo costituito dall'inadeguato assolvimento, da parte del ricorrente, degli oneri di allegazione e produzione imposti dall'art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo lo stesso provveduto all'integrale allegazione e/o trascrizione degli atti processuali delle controparti, idonei a render conto dell'effettivo difetto di contestazione dedotto, nella misura e secondo il grado preteso) la corte territoriale abbia del tutto correttamente trascurato l'influenza della pretesa mancata contestazione, da parte dei convenuti, della circostanza concernente l'eventuale presenza della teste Vasile sul luogo del sinistro, trattandosi di una circostanza di fatto da detti convenuti legittimamente ignorata (siccome riferibili alla sfera di esclusiva pertinenza dell'attore), con la conseguente decisiva incidenza, al riguardo, del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del

13/02/2013, Rv. 625006 - 01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, da parte ricorrente, dell'effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/2/2022.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 1 APR 2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarresi

Il Presidente
Adelaide Amendola

IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarresi